

	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBERO – PROFESSIONALE	
	In attuazione della Delibera del Direttore Generale della ASL n° 6 del Medio	
	Campidano n. 137 del 17/02/2026 , viene stipulato il presente	
	contratto, a valere ad ogni effetto di legge	
	TRA	
	L'Azienda Socio Sanitaria n.6 del Medio Campidano, di seguito denominata	
	"ASL", con sede legale in Sanluri, via Ungaretti n. 9, Cod. Fisc. e P.IVA	
	03990320925 nella persona del Direttore Generale dott. Antonio Lorenzo	
	Spano, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso	
	la medesima;	
	E	
	La dott.ssa Anita Zedde nata a il , residente in	
	via n. , c.a.p. , Cod.Fisc. , di seguito	
	denominata "Professionista",	
	PREMESSO	
	• che con determinazione dirigenziale ARES n. 2432 del 17/09/2025 è stata	
	indetta la procedura comparativa ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001	
	per il conferimento di n. 3 incarichi di collaborazione esterna in regime	
	libero professionale nel profilo di Medico con specializzazione in Scienze	
	dell’Alimentazione e Dietetica o equipollente, presso le ASL Oristano, Medio	
	Campidano e Sulcis, da impiegare sino al 30/06/2026 nell’ambito del Piano di	
	attività biennale sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA),	
	1	

	di cui alla DGR n. 35/45 del 22/11/2022.	
	• che con deliberazione del Direttore Generale ASL Medio Campidano n. 530	
	del 19/10/2023 è stato approvato il Progetto UP-06-2022-15 - Approvazione	
	Piano di attività biennale sui Disturbi della Nutrizione e	
	dell'Alimentazione denominato "Piano sulla Organizzazione e implementazione	
	della Rete dei Servizi della Regione Sardegna dedicati ai DNA";	
	• che con Determinazione Dirigenziale ARES n. 2901 del 30/10/2025, è stata	
	approvata la graduatoria e sono stati conferiti gli incarichi nell'ambito	
	della procedura di cui sopra;	
	• che per la Asl Medio Campidano è stata individuata la dott.ssa Anita	
	Zedde;	
	• che le parti sono concordi nello stipulare un contratto individuale di	
	lavoro di natura Libero-professionale, senza vincolo di subordinazione,	
	avente ad oggetto una prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222 e	
	seguenti del codice civile;	
	• che la professionista ha dichiarato di non trovarsi in situazione di	
	conflitto di interesse, ancorché potenziale, con la ASL Medio Campidano;	
	• che le prestazioni professionali, qui di seguito specificate, sono di	
	natura temporanea ed altamente qualificata;	
	• che il costo per l'acquisizione della figura in argomento verrà sostenuto	
	facendo ricorso alle risorse vincolate erogate dalla R.A.S. nell'ambito del	
	"Piano sulla Organizzazione e implementazione della Rete dei Servizi della	
	Regione Sardegna dedicati ai DNA", recepita con succitata deliberazione n.	
	530/19.10.2023;	
	• che il conferimento dell'incarico in parola e l'efficacia del presente	
	2	

	contratto è condizionata all’effettiva erogazione delle risorse necessarie	
	da parte della Regione Autonoma della Sardegna;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO	
	Art. 1 Condizioni generali del contratto	
	L'ASL Medio Campidano ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile	
	ed in attuazione di quanto stabilito stipula un contratto individuale di	
	lavoro di natura libero professionale con il dott.ssa Anita Zedde, Medico	
	Nutrizionista in possesso dei requisiti di cui al relativo Avviso Pubblico	
	allegato alla determinazione dirigenziale ARES n. 2432 del 17/09/2025 di	
	indizione procedura comparativa, come sopra individuata, di seguito	
	denominato professionista.	
	La collaborazione di cui al presente incarico libero/professionale è	
	attivata con effetto dalla data di stipula e scadenza alla data del	
	30/06/2026.	
	Il presente contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato a	
	tempo determinato o indeterminato ma consiste nell'esercizio di prestazione	
	professionale ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile e	
	pertanto non comporta per la professionista l'attribuzione di ulteriori	
	trattamenti di natura previdenziale, giuridica e di natura economica. La	
	professionista è tenuto a conformare la propria attività professionale agli	
	obiettivi aziendali che le saranno declinati dal Direttore dell’U.O. di	
	riferimento o da un suo delegato.	
	La professionista presenterà periodiche relazioni, relative allo svolgimento	
	3	

	delle attività oggetto dell'incarico, concordate e validate dal Responsabile	
	del sopra citato Servizio e/o da suoi delegati.	
	L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e	
	non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di	
	inquadramento in ruolo.	
	Art. 2 Oggetto del rapporto contrattuale	
	La professionista svolge il proprio incarico in qualità di Medico	
	Nutrizionista, in riferimento al Piano sulla Organizzazione e	
	implementazione della Rete dei Servizi della Regione Sardegna dedicati ai	
	DNA.	
	Alla Professionista viene richiesta una costante interazione e	
	collaborazione sinergica con le risorse umane, del comparto e della	
	dirigenza, appartenenti alle diverse categorie professionali, inquadrare	
	nella struttura.	
	L'incarico oggetto del presente contratto e le connesse attività	
	professionali, si collocano nell'ambito di prestazioni professionali	
	qualificate riconducibili alle attività proprie del profilo professionale di	
	referimento.	
	Art. 3 Determinazione del compenso e coperture assicurative	
	Il compenso professionale è fissato nella misura di € 9.051,39, al lordo	
	degli oneri fiscali e previdenziali ed al lordo di IVA se dovuta.	
	La copertura finanziaria è garantita dai fondi assegnati al Piano sulla	
	Organizzazione e implementazione della Rete dei Servizi della Regione	
	4	

	Sardegna dedicati ai DNA.	
	Nessun altro onere o spesa aggiuntiva è posto a carico dell'ASL Medio Campidano in aggiunta a quanto stabilito dal presente contratto.	
	Il pagamento si effettua a mezzo di accredito su conto corrente bancario/postale, previa emissione di relativa fattura, e previa attestazione, da parte del Direttore della SS. Neuropsichiatria dell'età evolutiva.	
	La professionista è tenuta a provvedere in proprio alla copertura assicurativa per infortuni e per la responsabilità professionale.	
	Art. 4 Segreto e tutela della privacy	
	La professionista è tenuta a mantenere il segreto d'ufficio, fatte salve in ogni caso le disposizioni previste dal D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 in recepimento del Regolamento Europeo GDPR 679/2016.	
	La professionista non può rendere informazioni, comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura dei quali sia venuta a conoscenza a motivo delle attività svolte in ragione della collaborazione con ASL Medio Campidano.	
	In relazione alle funzioni svolte nell'ambito del rapporto libero - professionale in oggetto, la professionista, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dal D. Lgs. n°196/03, è responsabile del trattamento dei dati personali/sensibili/sensibilissimi e alla stessa sono affidati i compiti che la legge pone a carico di questa figura.	
	La professionista, nell'ambito di tale incarico, è tenuto al rispetto delle	
	5	

istruzioni regolamenti circolari di riferimento in vigore presso la ASL Medio Campidano.

Art. 5 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

La professionista deve ottemperare agli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165", ed il "Codice di Comportamento Aziendale" per quanto compatibili con le modalità di svolgimento dell'incarico conferito.

In caso di grave violazione dei predetti obblighi, da considerarsi ad ogni effetto grave inadempimento contrattuale della Professionista incaricata, la ASL Medio Campidano potrà risolvere il presente contratto in modo unilaterale e senza preavviso, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento di una penale pari al 5% del compenso pattuito.

Art. 6 Recesso unilaterale

La ASL Medio Campidano può recedere prima della scadenza del termine, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, nei seguenti casi:

- successivamente alla stipula del presente contratto siano emersi profili di inidoneità professionale del Professionista tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto o del risultato;
- la professionista non ponga in essere le prestazioni oggetto dell'incarico, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento di una penale pari al 5% del compenso pattuito.

La ASL Medio Campidano ha, altresì, facoltà di recedere anticipatamente dal

	contratto in modo unilaterale, così come previsto dall'art. 2227 c.c.,	
	comunicandolo al Professionista, con un preavviso di almeno 15 (quindici)	
	giorni, tramite PEC indicata dalla Professionista, e tenendo indenne lo	
	stesso delle spese e del lavoro eseguito.	
	In caso di recesso del committente senza preavviso, la professionista ha	
	diritto alla corresponsione di una quota del compenso proporzionale al	
	preavviso omesso.	
	Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del	
	committente per giusta causa.	
	La professionista può recedere dal contratto con comunicazione scritta	
	spedita mediante PEC, con un preavviso di 15 giorni.	
	In caso di recesso della Professionista senza preavviso, il committente ha	
	diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso	
	omesso. Sono fatti salvi gli effetti del recesso per giusta causa.	
	Se l'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto diventa	
	impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, la	
	professionista ha diritto ad un compenso per l'opera professionale resa in	
	relazione alla riconosciuta utilità dello stesso.	
	Art. 7 Controversie	
	Per tutte le controversie insorgenti in ordine all'interpretazione e	
	all'applicazione del presente contratto, è competente il Foro di Cagliari.	
	Art. 8 Rinvio alle norme di Legge	
	Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si	
	7	

